



Comune di Latera

(Provincia di Viterbo)
Area Amministrativa

Ordinanza n. 21 del 08/12/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aree all'aperto nel centro storico del Comune di Latera dal 7 dicembre al 9 gennaio 2021.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la L. n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID 19 registra un aumento a livello regionale, nazionale e locale con conseguente aumento dei contagi;

Viste le raccomandazioni del Presidente della Regione Lazio diramate il 26 novembre 2021;

Preso atto di quanto emerso nella riunione tenutasi in data 03/12/2021 presso la Prefettura di Viterbo, nel corso della quale il direttore generale della ASL di Viterbo ha posto all'attenzione dei Sindaci i dati relativi all'aggravamento della situazione dei contagi nel territorio comunale ed il Prefetto di Viterbo ha raccomandato ai Sindaci l'adozione di tutte le misure atte a contenere la diffusione del virus, anche attraverso l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti;

Considerato che in seguito al citato Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Signor Prefetto di Viterbo ha sensibilizzato i Sindaci della provincia a prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e distanziamento interpersonale) anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento, invitandoli nel contempo a valutare l'adozione – ove ritenuto necessario – di ogni idoneo strumento compreso le ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie, come da tradizione, si registrerà nel centro storico e davanti i luoghi di culto, un intenso pubblico con possibilità di

transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Atteso che è prevedibile che durante tale periodo all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato nel centro storico interessato dagli eventi;

Ritenuto, pertanto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico, adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art.1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la L. 23 dicembre 1978 n. 833;
- la L. 24 novembre 1981, n. 689;
- la L. 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il D.L. 4/10/2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018 n.132;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n. 35;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14 luglio 2020, n. 74;
- il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29;
- il D.P.C.M. 2 marzo 2021;

- il D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021 n. 126;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui richiamati e integralmente riprodotti:

ORDINA

Dal giorno di mercoledì 8 dicembre 2021 e fino alle ore 24.00 di domenica 9 gennaio 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 e le ore 24.00 nei giorni feriali e dalle ore 08:00 alle ore 2 del giorno successivo nei giorni festivi e prefestivi, nel centro storico del Comune di Latera, delimitato all'interno delle seguenti vie e piazze: Piazza della Rocca, Piazza S. Clemente, Piazza Vittorio Veneto, Piazza IV Novembre, Via Cavour e Piazza Sebastiano Preta:

di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Restano esentati dall'obbligo di cui sopra i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi di cui sopra, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo, i soggetti che svolgono attività sportiva, altre categorie esentate in base a disposizioni regionali o nazionali.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inoservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito nella Legge n.35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito con Legge n. 35/2020, entro 5 gg. dalla contestazione o notificazione è ammesso il pagamento di una somma pari ad € 280,00 (con riduzione del 30% della somma prevista).

Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

TRASMETTE il presente atto:

- a S.E. il Prefetto di Viterbo;
- al Sig. Questore di Viterbo;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla Polizia Stradale di Viterbo;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Latera.

